




Regione Puglia

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Atti Consiglio n. 178/A V Legislatura

D.D.L. N.38 DEL 15 DICEMBRE 1993

D.D.L. "Esercizio provvisorio del bilancio di previsione
per l'anno finanziario 1994".



REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO BILANCIO E RAGIONERIA

ddl "ESERCIZIO PROVVISORIO DEL BILANCIO DI PREVISIONE
PER L'ANNO FINANZIARIO 1994"





Regione Puglia

3.

D.D.L. "Esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1994".

R E L A Z I O N E

Ai sensi dell'art.50 della l.r. n.17 del 30.5.1977 e successive modificazioni ed integrazioni, si appalesa la necessità della proposizione da parte della Giunta Regionale del D.D.L. di autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per i primi quattro mesi dell'esercizio finanziario 1994 sulla base degli stadi di previsione delle entrate e delle spese per l'anno 1993.

Il D.D.L. in questione si inserisce nell'ambito della normativa citata, utilizzando ampiamente la previsione di cui al citato art.50, 2° comma, secondo il quale possono stabilirsi "limitazioni alla esecuzione delle spese non obbligatorie, sia in ordine dell'entità degli stanziamenti utilizzati, sia in ordine ai singoli capitoli di spesa il cui utilizzo può essere in tutto o in parte vietato fino all'approvazione della legge di bilancio".

A tal proposito, il 2° comma dell'art.2 limita la gestione ai soli capitoli relativi a spese obbligatorie, individuate analiticamente in apposita tabella nella quale viene precisata anche la misura percentuale di utilizzo del dodicesimo mensile di cui all'art.51 della citata normativa.

Dopo aver precisato (art.3) che la spese vincolate assegnate alla Regione per l'anno 1994 possono essere impegnate nei limiti in cui i relativi fondi siano stati accertati come entrate certe, sulla base del principio sancito dall'art.15, 1° comma, della legge n.17/77 e successive modificazioni ed integrazioni, il D.D.L. di autorizzazione all'esercizio provvisorio detta, nei successivi artt. 4 e 5, norme di salvaguardia vincolanti in materia di spese sanitarie e spese destinate alla formazione professionale.

.. / ..

Regione Puglia


4.

.. 2 ..

L'art.4, infatti, sulla base di identico principio statuito dalla legislazione statale, dispone, dopo aver precisato che la spesa a carico del Fondo Sanitario Regionale è autorizzata nella misura massima mensile del 90% di un dodicesimo della relativa entrata accertata per il 1993, che ogni maggiore spesa eventualmente autorizzata dalle UU.SS.LL. rimane a carico del bilancio delle stesse.

Parimenti, con l'art.5 del D.D.L., in sintonia con la più recente legislazione di settore, la Regione non riconosce agli enti gestori spese se non ammissibili a finanziamento comunitario e statale.

L'art.6, poi, con l'occasione, sostituisce l'art.2 della normativa, in materia di tariffe delle tasse sulle concessioni regionali, approvata dal Consiglio Regionale con deliberazione n.684 del 30/11/1993 al fine di adeguarla alla normativa statale che recentemente ha comportato aumenti superiori alla misura del 20% prevista dall'art.4 della legge 158/90.





REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO BILANCIO E RAGIONERIA

ART. 1

1. Sino alla data di entrata in vigore della Legge Regionale di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 1994 e comunque non oltre il 30 aprile 1994, è autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio regionale per l'anno finanziario 1994 sulla base degli stati di previsione delle entrate e delle spese per l'anno 1993, come approvati con la Legge Regionale 19 giugno 1993, n.9 e successive modificazioni.

ART. 2

1. L'autorizzazione di cui al precedente art.1 è limitata ad un dodicesimo di ogni capitolo di spesa obbligatoria per ogni mese di esercizio provvisorio del bilancio autonomo regionale, ovvero alla maggiore spesa necessaria laddove si tratti di spesa tassativamente regolata dalla legge e non suscettibile di impegno o di pagamento frazionati in dodicesimi.
2. L'annessa tabella A individua le spese obbligatorie e la misura percentuale del dodicesimo di ogni capitolo di cui sono autorizzati l'impegno e la liquidazione.

ART. 3

1. Le spese finanziate con fondi a destinazione vincolata, assegnate alla Regione per l'anno 1994, possono essere impegnate a condizione che i fondi relativi siano stati accertati come entrate certe dalla Ragioneria.



REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO BILANCIO E RAGIONERIA

ART. 4

1. La spesa a carico del Fondo Sanitario Regionale è autorizzata nella misura massima del 90 % di un dodicesimo per ogni mese di esercizio provvisorio del bilancio sulla base dell'entrata accertata per il medesimo titolo nell'anno 1993.
2. Ogni maggiore spesa eventualmente autorizzata dalle UU.SS.LL. rimane a esclusivo carico del bilancio autonomo delle medesime e non può essere oggetto di ulteriori trasferimenti finanziari da parte della Regione.

ART. 5

1. In applicazione della normativa di cui alla L.R. 18/93 ed a parziale modifica delle disposizioni di cui alle Leggi Regionali n. 54/78, n.9/83 e n.9/84 la Regione per il 1994 non riconosce agli enti gestori le spese per le attività convenzionate nonché quelle contrattuali, compresi gli oneri riflessi, del personale impegnato nelle attività di formazione professionale e/o in corsi di riqualificazione, riconversione e aggiornamento, se non ammissibili a finanziamento comunitario e/o statale.
2. L'ammissibilità al finanziamento comunitario e/o statale delle spese di cui al precedente comma deve risultare da specifica certificazione del dirigente regionale responsabile della elaborazione del Piano annuale di formazione di cui all'art.8 della L. R. n.54/78.

ART. 6

1. L'articolo 2 della Legge Regionale "Disposizioni in materia di partecipazione della Regione a tributi erariali", approvata con deliberazione del Consiglio Regionale n.623 del 10.11.93, così come modificata con deliberazione del Consiglio regionale n.684 del 30.11.93 è abrogato e sostituito dalla seguente norma:
"In attuazione dell'art.4 della Legge 14 giugno 1990, n.158, la tariffa delle tasse sulle concessioni regionali, annessa ai decreti legislativi n.230 del 22.06.91 e n.31 del 23.01.92 è aumentata, a decorrere dal 1° gennaio 1995, della stessa percentuale stabilita dallo Stato per le tasse sulle concessioni governative ai sensi dell'art.10, comma 1 del Decreto Legge 11 luglio 1992, n.333 convertito in Legge 8 agosto 1992, n.359."

7.6
TAB. A)

ELENCO DEI CAPITOLI RELATIVI ALLE SPESE OBBLIGATORIE

(Art.36 L.R. n.17/77)

100% Cap.	0001020	- SPESE PER INDENNITA' DI CARICA E DI MISSIONI SPETTANTI AI COMPONENTI IL CONSIGLIO REGIONALE
"	0001080	- SPESE PER IL PERSONALE ADDETTO AL CONSIGLIO REGIONALE
"	0001200	- ASSEGNI AL PRESIDENTE ED AI MEMBRI DELLA GIUNTA REGIONALE
90%	0001220	- INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE AL PRESIDENTE E AGLI ASSESSORI
70%	0001280	- SPESA PER LA PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE
100%	0001300	- SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI, PENALITA'
80%	0002020	- SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI
100%	0002040	- SPESE PER I COMPONENTI I COMITATI DI CONTROLLO
"	0003020	- STIPENDI, RETRIBUZIONI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE
"	0003031	- ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI E ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE A CARICO DELL'ENTE
"	0003035	- SPESE PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI
"	0003048	- SERVIZIO MENSA AI DIPENDENTI REGIONALI
70%	0003060	- INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI
100%	0003110	- EQUO INDENNIZZO
"	0003130	- PATROCINIO LEGALE AI DIPENDENTI REGIONALI
"	0003200	- RIMBORSO SPESE DI CURA PER INFERMITA' DIPENDENTI DA CAUSE DI SERVIZIO
"	0003280	- INTEGRAZIONE LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI FINE SERVIZIO AL PERSONALE COLLOCATO A RIPOSO
"	0003300	- RIMBORSO AGLI ENTI DI APPARTENENZA DELLE SPESE RELATIVE AL PERSONALE COMANDATO
"	0003320	- RIMBORSO AGLI ENTI DI APPARTENENZA DELLE SPESE RELATIVE AL PERSONALE COMANDATO
70%	0003380	- SERVIZIO AUTOMOBILISTICO PER LA RAPPRESENTANZA REGIONALE E PER GLI UFFICI CENTRALI E PERIFERICI
100%	0003400	- FITTO DI LOCALI
"	0003420	- MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI IMMOBILI ANCHE NON DI PROPRIETA' REGIONALI
"	0003440	- SPESE CONDOMINIALI E DI PULIZIA, ACQUA, LUCE PER I LOCALI ADIBITI AD UFFICI REGIONALI
60%	0003460	- SPESE PER L'ACQUISTO E LA MANUTENZIONE DI IMMOBILI, SUPPELLETTILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE VARI
"	0003480	- ASSICURAZIONE DI BENI MOBILI ED IMMOBILI CONTRO DANNI, INCENDIO E FURTO
80%	0003500	- SPESE PER IL NOLEGGIO DI MACCHINE DI UFFICIO, FOTOCOPIATRICI ED ESECUZIONE LAVORO IN SERVICE
80%	0003520	- SPESE VARIE DI UFFICIO
100%	0003540	- SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE
"	0003600	- SPESE CONTRATTUALI A CARICO DELL'ENTE REGIONE
"	0003660	- IMPOSTE, SOVRAIMPOSTE, TASSE, ADDIZIONALI, CONTRIBUTI E ONERI DIVERSI
"	0003670	- IMPOSTE, SOVRAIMPOSTE TASSE, ADDIZIONALI, CONTRIBUTI RELATIVI AL PATRIMONIO INVIM
"	0003680	- SPESE PER AMMINISTRAZIONE DEMANIO E PATRIMONIO REGIONALE COMPRESSE LA GESTIONE AZIENDE REGIONALI
"	0003840	- SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE ED INESIGIBILI DI IMPOSTE E TASSE
"	0003860	- RIMBORSO DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI ERRONEAMENTE RISCOSSI
60%	0004130	- TRASFERIMENTI ALL'ERSAP PER LE SPESE PER IL PERSONALE
"	0004140	- CONTRIBUTO ALL'ERSAP NELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO
"	0004820	- ONERI RELATIVI AL FUNZIONAMENTO ED AL PERSONALE DELL'AREF
"	0004910	- SPESE PER ATTUAZIONE DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
"	0004920	- TRAFERIMENTI ALL'ISTITUTO INCREMENTO IPPICO DI FOGGIA
100%	0562011	- APPROVVIGIONAMENTO ISOLE TREMITI

I
Data per il 16.12.83